



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

Il giorno **01 marzo 2012**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Francesco Cipriani e del dott. Alessandro Righetti, si è tenuta una riunione per l'esame congiunto di **KALORGAS SPA**, ai fini della concessione di un **ulteriore periodo di CIG in deroga** ai sensi dell'articolo 33, comma 21 della L.183/2011 (Legge di Stabilità 2012).

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Luigi Vincenzo Toti, assistito dal consulente legale Pietro Marzano
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Elisa Camellini
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico
- per la UILTuCS-UIL Naz.le, Gennaro Strazzullo
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.
- Per le R.S.A., Neutro Ciro, La Rocca Umberto, Antonio De Luca

Le REGIONI LAZIO, VENETO, PUGLIA e CAMPANIA, benché formalmente convocate, risultano assenti.

**PREMESSO CHE**

- con accordo siglato in data **28/10/2010** presso il il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata concessa alla società di presentare istanza di concessione del trattamento di **CIGS** per crisi aziendale per parziale cessazione di attività, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 29/10/2010 sino al 28/10/2011

- Successivamente, con l'accordo in sede governativa del 06/12/11 è stato si è convenuto sulla fruizione di un periodo di **CIG in deroga**, ai sensi dell'art.33, co.21 della L.183/2011 (Legge di Stabilità del 2012), a decorrere dal 17.11.11 e sino al 31.12.11, con riguardo ad un numero massimo di **59 lavoratori** - su un organico complessivo in quel periodo di 67 unità - di cui n.24 della Sede di Napoli, n. 7 della Sede di Modugno, n.12 della Sede di Anagni (FR) e n.16 della Sede di Borbiago di Mira.
- Visto il perdurare della situazione di crisi nel settore merceologico di riferimento ed i risultati economici aziendali fortemente negativi, le Parti concordano di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori coinvolti , attraverso la concessione di un ulteriore periodo di CIG in deroga al fine di consentire alla Società di trapiantare l'attuale periodo di crisi.

### VISTO

l'art. 1, comma 5, Legge 223/91, ai sensi del quale la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

### CONSIDERATA

La L.183/2011 (Legge di Stabilità del 2012), che all' art.33 co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

### CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

### TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.


1. La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza, ai sensi della normativa suindicata, al fine dell'accesso ad un ulteriore periodo di trattamento di **CIG in deroga** per un periodo complessivo di 6 mesi a decorrere dal **01/01/2012** e sino al **30/06/2012**, per un numero massimo di **57 lavoratori**, come di seguito specificato:
  - Regione Lazio: Anagni(FR): 10 lav.
  - Regione Campania: Napoli 24 lav.
  - Regione Veneto: Borbiago di Mira(VE): 16 lav
  - Regione Puglia: Modugno(BA): 7 lav
2. I lavoratori saranno sospesi in Cig in deroga con rotazione verticale con una riduzione massima dell'80% dell'orario di lavoro, in base alla fungibilità delle mansioni svolte e compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni interessate. Rimarranno esclusi dalla Cig complessivi 8 lavoratori in forza alla Società presso le sedi di Napoli, Modugno e Borbiago di Mira, in quanto svolgenti mansioni

infungibili, perché addetti a incarichi di responsabilità delle filiali nonché alla gestione delle relazioni con le PP.AA.

3. Le Parti concordano di incontrarsi su richiesta delle stesse in sede sindacale nazionale.
4. La società dichiara che prevede un aumento della propria competitività sul mercato grazie alle future liberalizzazioni previste dal Governo, e all'implementazione della distribuzione del gas per autotrazione. Tutto ciò potrà portare ad un progressiva riduzione dell'uso di AA.SS. nel medio termine.
5. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori alle normali scadenze di paga.
6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
7. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
8. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
9. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

**KALORGAS SPA**




**FILCAMS CGIL**




**FISASCAT CISL**



**UILTuCS-UIL**



**R.S.A.**



**ITALIA LAVORO**



**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

